

RISPOSTE AI QUESITI POSTI SULLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE L. FERRARIS di GENOVA E DEI RELATIVI SERVIZI.

Quesito n.ro 1 art. 5.4 lett. “d” pag. 14 del Disciplinare di Gara – *aver gestito, negli ultimi 3 anni, impianti aperti al pubblico (ad es. impianti sportivi, grandi magazzini, grandi stabilimenti, fiere, ecc.) con specificazione dettagliata dei tipi di impianti ed attività svolte.*

Aver gestito negli ultimi tre anni uno stadio anche in modo non continuativo ma nei soli giorni nei quali si disputino le partite di calcio del Campionato Professionistico di serie A o B, o la gestione di un centro sportivo attrezzato comprendente campi da calcio in erba, dove si svolgono competizioni amichevoli o di allenamento, viene considerato elemento valido quale il possesso del requisito indicato all'art. 5.4 lett. d.

Quesito n.ro 2 – R.T.I. e Consorzi, pag 14 del Disciplinare di gara *In caso di RTI il requisito deve essere posseduto nel complesso dall'RTI.*

In caso di Consorzio il requisito deve essere posseduto nel complesso dal Consorzio.

In caso di R.T.I. o Consorzi è obbligo per i concorrenti indicare la rispettiva quota di partecipazione all'R.T.I. o Consorzio. E' obbligo indicare la percentuale di prestazioni o parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli concorrenti riuniti e, conseguentemente, sussiste l'obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione ed esecuzione.

Tali indicazioni desunte dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 06/05/2011, n. 2715.

Quesito n.ro 3 art. 1 pag. 3 del Capitolato Speciale di Appalto *La concessione ha ad oggetto la gestione dello Stadio, degli altri immobili accessori e dell'area di pertinenza, come individuati nell' Allegato 1, per lo svolgimento di attività sportiva, ricreativa, di spettacolo e dà conseguentemente diritto di esercitare, senza soluzione di continuità ed in via permanente (per tutti i giorni della settimana) congiuntamente e disgiuntamente tutte le attività accessorie e complementari di seguito elencate e meglio specificate nei successivi articoli:*

- *gestione delle biglietterie;*
- *pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa e ogni altra attività pubblicitaria possibile all'interno e all'esterno dello stadio o comunque collegata allo stadio con la possibilità di utilizzare la denominazione stadio “L. Ferraris” di creare, registrare e utilizzare marchi riferiti allo (o aventi ad oggetti lo) Stadio, il tutto nei limiti delle vigenti norme e fatta salva la possibilità dell’Affidatario di utilizzare tale denominazione esclusivamente ai propri fini istituzionali;*
- *somministrazione e vendita di alimenti e bevande;*
- *gestione dei parcheggi adiacenti allo Stadio (nelle giornate riservate agli eventi);*
- *vendita e distribuzione di materiale diverso;*
- *ogni altra attività ricreativa, culturale, convegnistica, commerciale che non sia in contrasto con la destinazione urbanistica dello stadio, e che, comunque non sia atta a pregiudicare l'integrità del campo di gioco e delle strutture dello stadio, previo conseguimento di tutte le necessarie autorizzazioni/con cessioni amministrative previste dalla normativa vigente.*

In merito alla destinazione urbanistica dello Stadio (PUC vigente), i concorrenti possono analizzare presso il sito del Comune di Genova la classificazione urbanistica dell'impianto, il link di riferimento è il seguente: www.comune.genova.it → servizi on line → PUC (vigente o progetto preliminare) → livello 3 → Assetto Urbanistico → Bassa Val Bisagno; mentre alla sezione normativa → SIS-S si trovano la relazione descrittiva e le norme.

Si concede la proroga dei termini di presentazione delle offerte per consentire la raccolta delle informazioni ancora necessarie ai partecipanti.

Si precisa inoltre che, per ulteriore informazione, la licenza di esercizio in vigore è rilasciata per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo presso lo Stadio L. Ferraris registrato quale "impianto sportivo all'aperto destinato al gioco del calcio a undici".

Ogni modifica o realizzazione di allestimenti aggiuntivi e/o diversi da quelli autorizzati è subordinata al rilascio puntuale del parere preventivo ed autorizzazione della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo.

In caso di modifica sostanziale della destinazione d'uso dell'impianto è necessario procedere con la richiesta di nuova licenza di esercizio, anche ai sensi dell'ex art. 68 del T.U.L.P.S.

Risposta a lettera del 07.05.2012 punto n.ro 1

Art. 245-bis del D. Lgs. 163/06

In riferimento alla richiesta di annullamento in autotutela della procedura di gara, si comunica che gli elementi di aggiornamento hanno scarsa rilevanza economica ed andranno a scadere a fine anno 2012, periodo in cui il vincitore potrebbe essersi insediato da poco tempo ma, nei termini ragionevoli per procedere alle comunicazioni di disdetta eventualmente inviate ai terzi occupanti gli spazi.

Inoltre, la proroga concessa si reputa del tutto idonea a soddisfare le esigenze dei concorrenti in merito ai quesiti posti, nonché sufficiente per prendere coscienza dei contratti integrativi elencati nell'allegato 3 al Capitolato Speciale di Gara già trasmesso separatamente.

I nuovi termini prorogati sono:

-) 31 maggio 2012 ore 12,00 termine per la presentazione delle offerte;
-) 24 maggio 2012 ore 18,00 termine per presentare richieste di chiarimenti;
-) 31 maggio 2012 ore 14,00 termine per l'apertura delle buste a corredo dell'offerta tecnica;
-) 07 giugno 2012 ore 10,00 termine per l'apertura delle buste a corredo dell'offerta economica.

Per quanto sopra non si procede all'annullamento in autotutela della procedura di gara.

Risposta a lettera del 07.05.2012 punti da n.ro 2 a n.ro 6

Allegato 3 al Capitolato Speciale di Gara

In riferimento ai quesiti posti nella lettera del 07.05.2012 a firma congiunta del Dott. A. Zarbano e del Dott. U. Marino, si è proceduto con l'aggiornamento dell'indice dei contratti in corso con terzi (Allegato 3) ed alla conseguente trasmissione formale.

Si precisa che, la richiamata firma del Legale Rappresentante sulla documentazione integrativa trasmessa, compare in ogni contratto, pertanto legittima l'aggiornamento della documentazione di gara che è stata trasmessa dal R.U.P. che cura il bando di gara unicamente quale atto integrativo.

Si precisa inoltre che gli spazi destinati alle palestre sono suddivisi in due aree di superficie equivalente, una occupata da un solo gestore e l'altra suddivisa tra due gestori che sviluppano discipline differenti. Tali attività esistono dal 1990 quando, con accordo specifico del Comune di Genova prot. 79/SA del 30.07.1990, venivano affidati tali spazi in concessione alle Federazioni interessate con l'impegno, da parte delle Federazioni stesse, di destinare i locali a Centri Federali per lo svolgimento di attività sportive dall'alto contenuto promozionale, giovanile e sociale. Il

canone è stato determinato in considerazione della destinazione sociale e rivalutato secondo gli indici ISTAT.

Risposta a ricorso notificato il 23.04.2012 capo II Violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti.

Il canone di concessione non viene indicato dato che si tratta di elemento di contrattualizzazione tra il Vincitore dell'appalto e le Società Sportive che impegnano l'impianto, pertanto ogni indicazione potrebbe essere penalizzante anche per le Società Sportive stesse.